



PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 14 luglio 2009

concernente la tassazione delle riserve auree della Banca d'Italia

(CON/2009/59)

Introduzione e base giuridica

Il 26 giugno 2009 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Ministero italiano dell'Economia e delle Finanze una lettera con la quale la si informava che, nello stesso giorno, il Consiglio dei Ministri avrebbe approvato un importante pacchetto di disposizioni legislative, contenente misure volte tra l'altro a reperire le risorse necessarie a riequilibrare la situazione attuale della finanza pubblica (Decreto Legge n. 78 del 1 luglio 2009 contenente provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali¹, di seguito "Decreto Legge"). Il Ministro italiano ha sottoposto all'attenzione della BCE il fatto che l'articolo 14 di detto Decreto Legge riguarda la Banca d'Italia. Il Decreto Legge è stato successivamente presentato al Parlamento per la discussione e la conversione in legge nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GU). Oggetto del presente parere è l'articolo 14 del Decreto Legge nel testo pubblicato in GU e presentato per la discussione al Parlamento (di seguito "articolo proposto"), che differisce in taluni elementi dal testo allegato alla summenzionata lettera del Ministro.

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, del Trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino, della Decisione 98/415/CE del Consiglio del 29 giugno 1998 relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative², in quanto l'articolo proposto riguarda la Banca d'Italia. Conformemente al primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

¹ *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* n. 150 del 1.7.2009, pag. 1.

² GUCE L 189 del 3.7.1998, pag. 42.

1. Finalità del Decreto Legge

Mentre il Decreto Legge ha la finalità di ampia portata di aumentare le risorse disponibili per il bilancio dello Stato nelle attuali condizioni finanziarie³, l'articolo proposto, qui in esame, prevede specificamente un'imposta sostitutiva con un'aliquota del 6% sulle plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione delle disponibilità di metalli preziosi per uso non industriale⁴. La BCE rileva che l'imposta si applicherebbe anche alle intere disponibilità in oro della Banca d'Italia⁵, con la sola eccezione della quota di consistenze in oro che la Banca d'Italia ha conferito "in adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità Europee"⁶. La BCE rileva inoltre che il vantaggio economico atteso per il bilancio dello Stato dall'introduzione della nuova imposta sarebbe principalmente ottenuto dalla contribuzione a carico della Banca d'Italia.

2. Osservazioni di carattere generale

2.1 *Rispetto dell'obbligo di consultazione*

La BCE ha ricevuto la lettera del Ministro il 26 giugno 2009, giorno in cui il Consiglio dei Ministri italiano ha approvato la versione del Decreto Legge successivamente inviata al Parlamento. A tale riguardo, la BCE nota che l'articolo 2, paragrafo 1, della Decisione 98/415/CE impone alle autorità nazionali l'obbligo di consultare la BCE sui progetti di disposizioni legislative che riguardino questioni che rientrano nelle sue competenze. Ciò si applica in particolare al Decreto Legge, poiché l'articolo proposto impone obblighi finanziari alla Banca d'Italia e costituisce pertanto un progetto di disposizione legislativa che riguarda una banca centrale nazionale (BCN), sul quale la BCE dev'essere consultata ai sensi del terzo trattino dell'articolo 2, paragrafo 1, della Decisione 98/415/CE. Su quest'obbligo di consultazione non incide il fatto che l'articolo proposto individui i propri destinatari in termini generali come detentori di metalli preziosi ad uso non industriale. La BCE rileva in tale contesto che la Banca d'Italia sarà il soggetto maggiormente interessato dalla tassazione proposta e supporterà il carico maggiore dei nuovi obblighi fiscali.

³ La lettera del Ministro dell'Economia e delle Finanze fa riferimento alle necessità finanziarie di carattere emergenziale connesse al recente terremoto in provincia de L'Aquila, mentre il Decreto Legge dispone numerose misure anti-crisi, così come altre misure comportanti spesa corrente, e stabilisce che il ricavato della nuova imposta in esame costituirà una delle fonti di finanziamento utilizzate per la copertura delle minori entrate e maggiori spese conseguenti alle predette misure (si veda l'articolo 16, comma 1, lettera a) del Decreto Legge).

⁴ Comma 1 dell'articolo proposto.

⁵ Relativamente alla Banca d'Italia quale soggetto d'imposta, si vedano: i) l'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, S.O.*, n. 302 del 31.12.1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, TUIR), come successivamente modificato, concernente i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società; ii) l'articolo 114 del TUIR e successive modificazioni, concernente specificamente la determinazione del reddito della Banca d'Italia; iii) gli articoli 3 e 6, comma 7, del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, S.O.*, n. 298 del 23.12.1997 e successive modificazioni, concernente l'imposta regionale sulle attività produttive. Per ciò che concerne l'identificazione dei metalli preziosi, ivi incluso l'oro, si veda l'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 251 del 22 maggio 1999, in *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* n. 180 del 3.8.1999, così come indicato nell'articolo proposto.

⁶ Comma 1 dell'articolo proposto.

La BCE ritiene che l'articolo proposto non sia chiaro e che esso desti preoccupazioni dal punto di vista della sua conformità con il diritto comunitario. La BCE confida nel fatto che i propri commenti saranno tenuti nella debita considerazione dalle autorità italiane e che il Governo italiano consulterà la BCE in tempo utile su ogni nuova versione dell'articolo proposto. Peraltro, la BCE rileva che l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 4 della Decisione 98/415/CE impongono agli Stati membri di sospendere il processo di adozione del progetto di disposizione legislativa fino alla ricezione del parere della BCE.

2.2 *Limiti posti dal Trattato ai trasferimenti di risorse finanziarie dalle BCN al bilancio dello Stato*

Le norme a contenuto fiscale di cui all'articolo proposto darebbero luogo a trasferimenti di talune risorse finanziarie dalla Banca d'Italia al bilancio dello Stato. Qualsiasi trasferimento di risorse finanziarie da una BCN in favore del bilancio di uno Stato membro, sia nella forma di distribuzione di profitti che in ogni altra forma equivalente, deve essere effettuato nell'osservanza dei limiti imposti al riguardo dal Trattato, in particolare il principio di indipendenza della banca centrale ai sensi dell'articolo 108 e il divieto di finanziamento monetario ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1⁷. Precedenti pareri della BCE hanno chiarito le implicazioni di tali limiti⁸, che possono essere riassunte nel modo seguente.

a) Rispetto del principio di indipendenza della banca centrale

Le disposizioni giuridiche nazionali, ed in particolare gli statuti delle BCN, stabiliscono, normalmente, le modalità di destinazione dei profitti delle BCN. In mancanza di disposizioni al riguardo, la decisione relativa alla destinazione dei profitti dovrebbe essere assunta dagli organi decisionali della BCN e non dovrebbe essere soggetta alla discrezionalità di soggetti terzi, a meno che non vi sia una clausola di salvaguardia espressa che garantisca che ciò non avvenga a detrimento dei mezzi finanziari necessari ad espletare le funzioni della BCN connesse alla partecipazione al Sistema europeo di banche centrali (SEBC)⁹. Inoltre, l'osservanza del principio dell'indipendenza della banca centrale ai sensi dell'articolo 108 del Trattato comporta l'obbligo di garantire l'indipendenza finanziaria della banca centrale. Al fine di assicurare tale osservanza, gli Stati membri dovrebbero predisporre un quadro giuridico per la distribuzione dei profitti della BCN che consenta di prendere in debito conto una valutazione equilibrata delle esigenze finanziarie della BCN interessata. Tale valutazione dovrebbe basarsi sul giudizio professionale del competente organo decisionale indipendente della BCN interessata piuttosto che sulle esigenze finanziarie dello Stato, così che la BCN non diventi dipendente, quanto alle proprie finanze, dal governo, dal Parlamento o da ogni

⁷ Come anche ribadito rispettivamente negli articoli 7 e 21.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito denominato "Statuto SEBC").

⁸ Si vedano, ad esempio, il parere della BCE CON/99/16, paragrafo 6; il parere della BCE CON/2008/82, paragrafi 3.2 e 3.3; il parere della BCE CON/2009/53, paragrafi 2.2 e 2.4; nonché gli ulteriori pareri citati nelle note a seguire. Si vedano anche il Rapporto sulla Convergenza della BCE del dicembre 2006, pagg. 29-33; il Rapporto sulla Convergenza della BCE del maggio 2007, pagg. 20-24; il Rapporto sulla Convergenza della BCE del maggio 2008, pagg. 21-25. Tutti i documenti sono disponibili sul sito internet della BCE, all'indirizzo www.ecb.europa.eu.

⁹ Si vedano il parere della BCE CON/2009/26, paragrafo 2.3; il Rapporto sulla Convergenza del maggio 2008, pag. 21.

altro soggetto terzo¹⁰. Il principio dell'indipendenza della banca centrale richiede che nessun soggetto terzo possa aver modo di esercitare un'influenza diretta o indiretta non solo sulle funzioni della BCN ma anche sulla sua capacità, intesa sia come capacità operativa, in termini di risorse umane, che finanziaria, in termini di adeguati mezzi economici, di assolvere il proprio mandato¹¹, vale a dire svolgere i compiti assunti nel proprio ambito nazionale, rispettare gli obblighi presi a livello internazionale e far fronte adeguatamente al finanziamento della propria gestione e delle proprie operazioni¹². La disponibilità di mezzi finanziari sufficienti assicura che la banca centrale abbia sempre ed in ogni circostanza a sua disposizione le risorse necessarie a condurre la politica monetaria. Infatti, è della massima importanza che sia permesso un sufficiente accantonamento di riserve durante gli esercizi in utile per consentire alla banca centrale di fronteggiare possibili perdite senza indebolire i mezzi finanziari destinati all'attuazione della propria politica monetaria. Similmente, per quanto riguarda gli accantonamenti o le riserve, la BCN deve anche essere libera di costituire in modo indipendente gli accantonamenti utili a preservare il valore reale del capitale e delle attività¹³. Inoltre, gli articoli 28.1 e 30.4 dello Statuto SEBC prevedono la possibilità di richiedere alle BCN di effettuare sia versamenti aggiuntivi nel capitale della BCE, sia ulteriori trasferimenti di attività di riserva in valuta. Il principio dell'indipendenza finanziaria esige che il rispetto di tali disposizioni lasci intatta la capacità di una BCN di adempiere alle proprie funzioni¹⁴.

b) Rispetto del divieto di finanziamento monetario

Le disposizioni concernenti la distribuzione dei profitti della banca centrale devono anche rispettare il divieto di finanziamento monetario stabilito nell'articolo 101, paragrafo 1, del Trattato, e nel Regolamento del Consiglio (CE) n. 3603/93 del 13 dicembre 1993 che precisa le definizioni necessarie all'applicazione dei divieti enunciati all'articolo 104 [ora 101] e 104b, paragrafo 1, [ora 103, paragrafo 1] del Trattato¹⁵. Tali disposizioni vietano la concessione di facilitazioni creditizie dalle banche centrali (BCE e BCN) a istituzioni o organi della Comunità ovvero agli Stati membri o ai rispettivi organi del settore pubblico, così come l'acquisto diretto da parte delle banche centrali di titoli di debito da tali soggetti. Il divieto di finanziamento monetario, volto a preservare l'integrità del bilancio della banca

10 Si vedano, ad esempio, il paragrafo 8 del parere della BCE CON/2003/22 e il paragrafo 3.3 del parere della BCE CON/2009/53.

11 Si vedano, ad esempio, il paragrafo 2.2 del parere della BCE CON/2008/9, il paragrafo 3.3.1 del parere della BCE CON/2008/10 e il paragrafo 3.3 del parere della BCE CON/2008/20; nonché il Rapporto sulla convergenza del maggio 2008, pag. 21.

12 Si vedano, ad esempio, in particolare il paragrafo 6 del parere della BCE CON/2003/22; il paragrafo 2.3 del parere CON/2009/26; il paragrafo 2.2 del parere CON/2009/53; il Rapporto sulla Convergenza del maggio 2008, pag. 21.

13 Si vedano, ad esempio, il paragrafo 3.3 del parere della BCE CON/2009/26; il paragrafo 3.2 del parere CON/2009/53; il Rapporto sulla Convergenza del maggio 2008, pag. 22.

14 Si veda il Rapporto sulla convergenza della BCE del maggio 2008, pag. 21. Inoltre, l'articolo 33.2 dello Statuto dispone che, ove un'eventuale perdita subita dalla BCE non possa essere integralmente coperta tramite il fondo di riserva generale, il Consiglio direttivo della BCE può decidere di appianare la differenza con il reddito monetario dell'esercizio finanziario pertinente, in proporzione e nei limiti degli importi ripartiti tra le BCN.

15 GUCE L 332 del 31.12.1993, pag. 1.

centrale, è di fondamentale importanza al fine di garantire l'obiettivo primario di politica monetaria della stabilità dei prezzi¹⁶, che non deve essere ostacolato. Pertanto, il divieto deve essere interpretato in maniera estensiva per assicurare una sua rigorosa applicazione¹⁷. Anche se l'articolo 101, paragrafo 1, si riferisce letteralmente a “facilitazioni creditizie”, che prevedano cioè l'obbligo di rimborsare il credito in questione, tale divieto può *a fortiori* trovare applicazione anche con riferimento ad altre forme di finanziamento, cioè a quelle che non contemplano un obbligo di rimborso, poiché l'articolo 101 del Trattato persegue come obiettivo generale il conseguimento di una disciplina di finanza pubblica e la proibizione in capo alle BCN di finanziare il settore pubblico. Ne consegue che sia il fine ultimo che lo spirito di tali disposizioni devono essere tenuti in conto nella loro interpretazione¹⁸. A tal riguardo, al fine di garantire che la distribuzione di profitti della banca centrale allo Stato sia rispettosa del divieto di finanziamento monetario, è di cruciale importanza che la tempistica di detta distribuzione di profitti della banca centrale, in una o eventualmente in più soluzioni, non comporti anticipi su profitti futuri o conteggiati in via provvisoria, ma piuttosto dia luogo alla sola distribuzione di profitti che siano stati pienamente realizzati, contabilizzati e sottoposti a revisione, il che a sua volta richiede un debito calcolo dei profitti e delle perdite con riferimento al periodo di segnalazione¹⁹.

3. Tassazione delle plusvalenze non realizzate della Banca d'Italia relative alle riserve auree

3.1 Individuazione della base imponibile

L'articolo proposto prevede che le obbligazioni d'imposta che esso introduce siano calcolate in proporzione alle “plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi”. La BCE rileva a tal proposito che di norma le imposte sulle plusvalenze o sui redditi da capitale sono applicate sugli importi dei profitti realizzati che risultino dalla vendita di un cespite o dal pagamento di dividendi, vale a dire che la base imponibile corrisponde al valore dei profitti generati attraverso flussi di cassa effettivi²⁰. Il Decreto Legge, invece, prevede un'obbligazione d'imposta da calcolarsi in riferimento al valore della plusvalenza non realizzata che risulta da una modifica nella valutazione degli attivi (disponibilità in metalli preziosi), come iscritta nel bilancio del detentore di tali cespiti. Dal punto di vista della potenziale obbligazione d'imposta gravante sulla Banca d'Italia in riferimento alle sue riserve auree, tale definizione della base imponibile solleva i seguenti problemi.

¹⁶ Articolo 105, paragrafo 1, del Trattato e Articolo 2 dello statuto SEBC.

¹⁷ Si veda il Rapporto sulla Convergenza della BCE del maggio 2008, pag. 23.

¹⁸ Si veda il paragrafo 9 del parere della BCE CON/2003/27.

¹⁹ Si vedano, ad esempio, il paragrafo 3.3 del parere della BCE CON/2008/82, il paragrafo 2.4 del parere della BCE CON/2009/26, il paragrafo 2.4 del parere della BCE CON/2009/53.

²⁰ Si vedano, ad esempio, la sentenza della Corte di giustizia del 9 dicembre 2004 nella causa C-219/03 *Commissione c. Spagna* (GUUE C 31, del 5.2.2005, pag. 3); sentenza della Corte di giustizia del 14 novembre 2006 nella causa C-513/04 *Bernadette Morres v Belgische Staat* (GUUE C 326 del 30.12.2006, pag. 6).

- 3.2 In primo luogo, ai sensi del Decreto Legge, la Banca d'Italia effettuerebbe in favore del bilancio dello Stato erogazioni finanziarie di importi calcolati in proporzione alle plusvalenze non realizzate maturate con riferimento alle riserve auree della Banca d'Italia stessa. A tale riguardo, la BCE considera che l'importo da trasferirsi allo Stato ai sensi della nuova misura fiscale proposta sia ancora incerto²¹. Inoltre, potenzialmente la Banca d'Italia potrebbe non realizzare mai tali plusvalenze, e ciò in conseguenza di una sua strategia gestionale di non vendere le proprie riserve auree, ovvero di successivi sviluppi negativi dell'andamento del prezzo, ovvero ancora di altri vincoli²² che potrebbero impedire alla Banca d'Italia di ottenere un profitto dalla vendita del proprio oro corrispondente alle plusvalenze non realizzate utilizzate per il calcolo della base imponibile. Alla luce di tali fattori, i pagamenti dell'imposta da effettuarsi da parte della Banca d'Italia ai sensi del Decreto Legge non presenterebbero alcuna relazione con gli importi degli eventuali profitti realizzati della Banca d'Italia effettivamente conseguiti nei corrispondenti periodi. Qualora tali profitti fossero inferiori ai precedenti pagamenti d'imposta, la Banca d'Italia si troverebbe nella necessità di intaccare le proprie risorse per effettuare i pagamenti richiesti, il che potrebbe in ultima analisi indebolire la sua posizione finanziaria. Ciò limiterebbe anche la capacità della Banca d'Italia di attuare opportune strategie gestionali relativamente alle proprie riserve auree, poiché, invece di avere di mira un esercizio ottimale delle proprie funzioni di banca centrale, essa avrebbe la necessità di mitigare il rischio finanziario inerente all'insorgenza delle obbligazioni d'imposta. Peraltro, poiché detenere e gestire le riserve in valuta degli Stati membri è un compito dell'Eurosistema ai sensi del terzo trattino dell'articolo 105, paragrafo 2, del Trattato, non deve essere esercitata nei confronti di una BCN alcuna pressione volta a perseguire strategie d'investimento dirette a mitigare i rischi finanziari inerenti all'insorgenza delle obbligazioni d'imposta. In tal modo l'articolo proposto pregiudicherebbe l'indipendenza istituzionale e finanziaria della Banca d'Italia fondata sull'articolo 108 del Trattato.
- 3.3 Inoltre, poiché la nuova imposta si applica sui profitti teorici derivanti da variazioni nella valutazione contabile delle riserve auree della BCN, i conseguenti pagamenti d'imposta da parte della BCN che non fossero coperti dai suoi profitti realizzati corrisponderebbero ad un aumento della massa monetaria attraverso la provvista di moneta bancaria al settore pubblico. Ciò, in parallelo alle perplessità connesse all'indipendenza della banca centrale, solleva degli interrogativi che riguardano la compatibilità dell'articolo proposto con l'obiettivo di mantenere una disciplina di finanza pubblica, che è alla base del divieto di finanziamento monetario di cui all'articolo 101, paragrafo 1, del Trattato. Ancora, anche se la Banca d'Italia fosse in grado di far fronte interamente ai pagamenti nei confronti del bilancio dello Stato ricorrendo ai profitti realizzati, tali profitti sarebbero disponibili per la Banca d'Italia solo in un momento successivo, quando i flussi di cassa effettivi connessi ad ogni possibile vendita futura dell'oro della banca centrale fossero realizzati.

²¹ Per esempio, la formulazione dell'articolo proposto non consente di appurare l'importo complessivo per il 2009/2010.

²² Si veda in particolare la "Dichiarazione congiunta sull'oro" dell'8 marzo 2004, disponibile sul sito internet della BCE al sito www.ecb.europa.eu. Sebbene gli importi che potrebbero risultare pagabili dalla Banca d'Italia siano di difficile determinazione, essi potrebbero essere di considerevole entità e avrebbero un impatto sulle riserve auree della Banca d'Italia.

Ne consegue che la Banca d'Italia sarebbe soggetta ad un'obbligazione d'imposta nell'aspettativa di un reddito incerto che potrebbe non essere realizzato in futuro. Una tale situazione rappresenta di per sé una forma di credito al settore pubblico incompatibile con il divieto di finanziamento monetario ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, del Trattato.

3.4 Infine, l'articolo proposto sembra anche non essere in linea con i principi contabili fondamentali stabiliti nell'Indirizzo BCE/2006/16 del 10 novembre 2006 sul quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabile e finanziaria nel sistema europeo di banche centrali²³. In particolare, ai sensi del fondamentale principio contabile di prudenza, che consente di raggiungere e mantenere nel tempo l'indipendenza finanziaria delle banche centrali dell'Eurosistema, le plusvalenze non realizzate non sono riconosciute come proventi nel conto economico, bensì imputate direttamente ad un conto di rivalutazione, e sono pertanto escluse dal normale schema di distribuzione dei profitti. Tutte le minusvalenze sono portate in deduzione dal conto dedicato in questione. Tali principi, stabiliti dal Consiglio direttivo della BCE ai sensi dell'articolo 26.4 dello statuto SEBC, sono attualmente rilevanti anche ai fini della tassazione della Banca d'Italia, conformemente all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legislativo n. 43 del 10 marzo 1998²⁴ e all'articolo 114 del Testo unico sulle imposte sui redditi (Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 e successive modificazioni). A tale riguardo, il comma 3 dell'articolo proposto, che prevede una deroga ad ogni altra disposizione di legge, indebolisce il principio di prudenza e appare incompatibile con il principio del primato del diritto comunitario.

3.5 *Data di decorrenza degli obblighi fiscali e tempistica dei pagamenti dell'imposta*

L'articolo proposto non sembra escludere chiaramente un'applicazione retroattiva della nuova imposta, poiché non chiarisce se essa si applicherebbe, all'inizio, solo alle plusvalenze non realizzate maturate nel primo periodo d'imposta dalla sua entrata in vigore, o all'intero importo delle plusvalenze non realizzate attualmente iscritte nel sopramenzionato conto dedicato. Per la BCE, ferme restando le osservazioni sopra esposte, non dovrebbe esservi applicazione retroattiva di nuovi tributi alle BCN, intendendosi per applicazione retroattiva l'applicazione degli obblighi fiscali agli esercizi finanziari precedenti al primo esercizio finanziario intero successivo all'entrata in vigore della proposta di legge. L'applicazione retroattiva di nuovi tributi pregiudicherebbe la capacità delle BCN di pianificare in maniera efficiente l'utilizzo delle loro risorse finanziarie che è essenziale al fine di adempiere efficacemente al loro mandato; ciò lederebbe l'indipendenza finanziaria delle BCN.

3.6 L'articolo proposto prevede pagamenti dell'imposta in acconti eseguiti nel corso dell'esercizio finanziario su profitti la cui effettiva realizzazione e il cui reale ammontare sono ancora incerti. Pertanto, i pagamenti in acconto possono dar luogo ad una distribuzione di profitti in anticipo rispetto alla futura realizzazione dei profitti stessi da parte della banca centrale, cosa che rappresenta una forma vietata di finanziamento del settore pubblico da parte della banca centrale ai

²³ GUUE L 348 dell'11.12.2006, pag. 1.

²⁴ Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 61 del 14.3.1998.

sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, del Trattato. In tale contesto, la BCE ritiene che qualunque trasferimento di profitti da parte della Banca d'Italia dovrebbe garantire che tale trasferimento abbia luogo sulla base di profitti effettivi realizzati derivanti dall'ultimo esercizio finanziario.

3.7. *Diritto di compensazione ai sensi della Legge n. 289/2002*

Inoltre, ai sensi dell'articolo 65 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002²⁵ e successive modificazioni, le perdite derivanti dall'operazione di concambio intercorsa tra la Banca d'Italia e il Tesoro italiano nel 2002 possono essere compensate annualmente con il reddito imponibile, fino al 50% del suo importo annuale. La norma fiscale proposta, qui in esame, disporrebbe la tassazione delle plusvalenze non realizzate risultanti dalla rivalutazione delle riserve auree della banca centrale, come iscritte nel bilancio della Banca d'Italia e senza tenere conto del sopramenzionato diritto alla compensazione. La BCE, che espresse a suo tempo la propria valutazione sul meccanismo stabilito dalla Legge n. 289/2002 per quanto concerne la sua compatibilità con l'articolo 101 del Trattato²⁶, manifesta la preoccupazione che l'articolo proposto, ora in esame, possa risolversi in un aggiramento di tale meccanismo, dando luogo ad un ulteriore profilo di incompatibilità con il Trattato.

4. **Conclusioni**

4.1 La BCE conclude come segue. In primo luogo, sebbene l'insieme dei destinatari dell'articolo proposto sia individuato in termini generali nei detentori di metalli per uso non industriale, la Banca d'Italia, per via della misura delle sue riserve auree, è il soggetto maggiormente colpito. In secondo luogo, l'articolo proposto desta preoccupazioni con riferimento al divieto di finanziamento monetario del settore pubblico da parte della banca centrale, nella misura in cui esso dispone la distribuzione di profitti nell'aspettativa di entrate incerte della banca centrale realizzabili potenzialmente in futuro, e, in aggiunta, esclude i diritti di compensazione applicabili ai sensi della precedente disciplina. In terzo luogo, l'articolo proposto desta preoccupazioni con riferimento all'indipendenza istituzionale e finanziaria della Banca d'Italia, consentendo un'arbitraria diminuzione delle risorse della stessa e obbligando potenzialmente la Banca d'Italia a intraprendere strategie di gestione del patrimonio focalizzate sui rischi finanziari posti dalle nuove disposizioni fiscali proposte. In particolare, la proposta d'introdurre il nuovo schema d'imposta non è stata preceduta da una valutazione del suo impatto sulle esigenze finanziarie della Banca d'Italia. Di conseguenza, la posizione finanziaria della Banca d'Italia risulterebbe indebolita, con l'aumento del rischio che essa possa non avere risorse sufficienti in futuro per adempiere alle sue funzioni connesse al SEBC e alle altre sue funzioni. Inoltre, detenendo e gestendo riserve in valuta, la Banca d'Italia attua una funzione dell'Eurosistema e, nella misura in cui le nuove disposizioni fiscali

²⁵ *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, S.O.*, n. 305 del 31.12.2002.

²⁶ Si veda il parere della BCE CON/2002/30.

imporrebbero alla Banca d'Italia di perseguire certe strategie gestionali, ne risulterebbe pregiudicata la sua indipendenza istituzionale.

- 4.2 In considerazione di quanto sopra, è necessario che l'articolo proposto sia riconsiderato al fine di affrontare i problemi esposti nel presente parere, che riguardano in particolare l'indipendenza della banca centrale e il divieto di finanziamento monetario. La BCE si aspetta di essere consultata su ogni eventuale nuova stesura delle disposizioni legislative in materia.

Il presente parere sarà pubblicato sul sito Internet della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 14 luglio 2009.

[firmato]

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET